

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI GENERE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Al Difensore civico è pervenuta una segnalazione in ordine ad asserite illegittimità riguardanti la composizione della commissione edilizia comunale. In particolare il soggetto segnalante aveva formulato osservazioni in ordine alla decisione dell'esecutivo di riaprire i termini - mantenendo inalterati i criteri di selezione - per consentire la presentazione di candidature di genere femminile, rilevando la dubbia applicabilità del principio della parità di genere alla suddetta commissione.

Sul piano della legislazione ordinaria, significativo rilievo riveste l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), a norma del quale *“gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”*. In termini simmetrici, in ambito locale, l'art. 1, comma 5, della l.r. 2/2018 dispone che *“nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni”*. Tale previsione era contenuta negli avvisi pubblicati dal comune interessato.

Alla luce dell'indicato quadro normativo il Difensore civico non ha ritenuto di condividere le censure contenute nella segnalazione, tesa ad escludere la rilevanza del principio della rappresentanza di genere relativamente alle commissioni tecniche, quale la commissione edilizia. Il chiaro disposto dell'art. 1, comma 5, l.r. 2/2018 non avvalorava tale lettura della disposizione, posto che esclude dal rispetto della regola dell'equilibrio di genere le commissioni consiliari – di composizione elettiva - nel cui novero non può certo essere ricompresa la commissione edilizia.

Trattasi, in buona sostanza, di principio che interseca trasversalmente la disciplina in ordine alla composizione di commissioni (ad eccezione di quelle consiliari) contenuta in leggi di settore o in altra fonte regolatrice. GM 10.12.2020